

ALLEGATO " B " AL NUMERO 9623 DI FASCICOLO

## STATUTO

### Articolo 1

#### DENOMINAZIONE

Su iniziativa dei Promotori signori BADIINI rag. Gianpaolo, SENIGAGLIA avv. Alberto Luigi Edgardo, CATTANO avv. Massimiliano e MAZZONI don Attilio, è costituita per pubblica sottoscrizione a' sensi dell'art. 2333 e seguenti del Codice Civile la società denominata

**"Investimenti Solidali S.p.A.",**

il tutto senza alcun vincolo di rappresentazione grafica.

### Articolo 2

#### SEDE

La società ha sede legale nel comune di Codogno (LO), presso l'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite o soppresse, in Italia ed all'estero, filiali, dipendenze, succursali, agenzie, uffici, recapiti, rappresentanze, o unità locali in qualunque modo nominate, che non abbiano carattere di sedi secondarie.

L'organo amministrativo è altresì competente a trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Ai sensi e nei limiti del secondo comma dell'art. 2365 cod. civ., l'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie.

### Articolo 3

#### OGGETTO

La società intende svolgere l'attività di mediazione creditizia ai sensi dell'articolo 16 della Legge 108/96 e successive disposizioni regolamentari; la prestazione di servizi a favore di Enti o Società che non abbiano fini di lucro, ivi comprese le "cooperative sociali" di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, al fine di dare loro maggiore diffusione e di agevolarne la crescita e lo sviluppo; l'attività di prestazione di servizi ha per oggetto ogni attività ritenuta utile e opportuna per lo sviluppo e la qualificazione imprenditoriale del settore *non-profit*.

Le iniziative di sviluppo possono essere realizzate in proprio o in partnernariato con altri soggetti pubblici e/o privati, in attuazione di programmi internazionali, europei, nazionali e locali, aventi come

scopo il sostegno all'occupazione o la lotta alla emarginazione sociale e lo sviluppo delle economie locali, con particolare riguardo per le aree disagiate.

La società potrà, inoltre, compiere, se siano strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, le seguenti attività:

- operazioni commerciali ed industriali;
- acquisto, vendita, permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari.

La società potrà svolgere, non quale attività prevalente, bensì strumentale all'attività di cui sopra, qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria e utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale; potrà inoltre, sempre quale attività strumentale e non prevalente, ai sensi della vigente legislazione, assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con la precisazione che tale attività non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La società può, altresì, concedere in affitto la propria azienda o un ramo di essa, ovvero rilevare in affitto aziende o ramo di aziende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

#### **Articolo 4**

##### DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

La delibera di proroga del termine non legittima il recesso del socio ex art. 2437 cod. civ..

#### **Articolo 5**

##### DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 6**

##### CAPITALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila virgola zero zero) ed è diviso in numero di 420 (quattrocentoventi) azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

In sede di atto costitutivo al Consiglio di Amministrazione è stata attribuita la delega per aumentare, in una a più tranches, il capitale sociale sino ad Euro 650.000,00 (seicentocinquanta virgola zero zero) entro 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Le azioni sono uguali tra loro, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, fatti salvi i diritti riservati ai Promotori, a'

sensi dell'articolo 2340 cod. civ., dal successivo art. 39 del presente statuto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti e con emissione di azioni con diritti diversi.

#### **Articolo 7**

##### OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'emissione del prestito obbligazionario avviene nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2412 c.c..

#### **Articolo 8**

##### ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

L'assemblea degli obbligazionisti è regolata dalle norme del Codice Civile e dall'art. 28 del presente statuto.

#### **Articolo 9**

##### PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2447 ter ultimo comma c.c..

#### **Articolo 10**

##### FINANZIAMENTI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 11**

##### CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le clausole contenute in questo articolo tutelano l'interesse della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento delle azioni.

Per "trasferimento" s'intende il trasferimento "per atto tra vivi" e "a causa di morte" di azioni o di diritti di opzione; pertanto, ove indicato "azioni" deve leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono ricompresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e,

quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e anche donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci potranno acquistare le azioni versando all'offerente il corrispettivo concordato o, in mancanza di accordo, quello che verrà determinato dall'arbitratore, nei modi e termini di seguito meglio specificati.

Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare.

Nelle ipotesi di trasferimenti di azioni per atto tra vivi, eseguiti senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto a libro soci e non sarà legittimato ad esercitare né il diritto di voto né gli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Nel trasferimento delle azioni devono comunque essere rispettati i vincoli del Testo Unico Bancario D. Lgs. 385/1993 in ordine alla sussistenza nell'acquirente dei requisiti soggettivi previsti dalla legge vigente (artt. 106 s.s. T.U.B. e 2355 ss. c.c.).

Le azioni sono liberamente trasferibili soltanto a favore dei soci e dei parenti in linea retta dei soci, in qualunque grado;

In qualsiasi altro caso di trasferimento di azioni, ai soci spetterà il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intenda vendere, o comunque trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci iscritti nel Libro Soci, mediante lettera raccomandata A.R. inviata al domicilio di ciascuno di essi rilevabile dallo stesso Libro Soci; la comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario, i termini e le condizioni della cessione, fra cui, in particolare, il prezzo e le modalità del pagamento.

I soci destinatari della predetta comunicazione dovranno esercitare la prelazione per l'acquisto delle azioni oggetto di riferimento facendo pervenire al socio offerente la relativa dichiarazione, con lettera raccomandata A.R. consegnata alle poste entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della offerta stessa.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi già posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto non potrà o non vorrà esercitare la prelazione spettante, il diritto si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intenderanno avvalersene e non vi abbiano validamente e preventivamente rinunciato.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con

le modalità sopra indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto, il socio che invierà detta comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale da parte del destinatario della *denuntiatio*, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente e per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dall'offerente; qualora nessun socio dichiari di volere acquistare le azioni in vendita, ovvero eserciti il diritto solo per una parte di esse, il socio offerente, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della suddetta dichiarazione (negativa/parziale) dei soci aventi diritto, sarà libero di scegliere se trasferire o meno tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di offerta.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni e non nella ipotesi in cui su di esse venga costituito pegno o usufrutto.

Le azioni trasferite "a causa di morte" a soggetti diversi dai parenti in linea retta del socio, in qualunque grado dovranno essere offerte con prelazione a tutti i soci, nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto a Libro Soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto né degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni stesse e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

In qualsiasi altro caso di trasferimento di azioni, il socio che intenda vendere o, comunque, trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione ai soci Promotori e all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., indicando le generalità del cessionario, termini e condizioni della cessione, fra cui, in particolare, il prezzo e le modalità del pagamento. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione i soci Promotori, con decisione a maggioranza, e l'organo amministrativo dovranno comunicare al socio alienante ed al terzo acquirente la propria decisione di gradimento o di non gradimento, senza obbligo alcuno di motivazione.

Se il gradimento viene negato, il socio alienante ha il diritto di recedere secondo le modalità specificate nell'articolo che segue.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione delle azioni, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari, nonché il trasferimento tra due società fiduciarie, ove sia dimostrato che il fiduciante è il medesimo, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo.

## **Articolo 12**

### **RECESSO**

I soci hanno diritto di recedere, oltre che nell'ipotesi di cui sopra di diniego del gradimento, in tutti i casi previsti dalla legge.

Non legittimano il recesso le decisioni di proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne avviso all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, indicando le generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero e delle categorie di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso s'intende esercitato ad ogni effetto il giorno in cui l'organo amministrativo ne ha avuto comunicazione.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso con le modalità ed i termini previsti dall'art. 2437 ter e seguenti c.c.

## **Articolo 13**

### **AZIONISTA UNICO**

Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto, o muta la persona dell'unico azionista, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

## **Articolo 14**

### **SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO**

La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del

Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

#### **Articolo 15**

##### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa può anche approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, nonché deliberare in ordine agli atti di amministrazione per i quali il presente statuto richieda la sua preventiva autorizzazione, ove previsti.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria tutte le delibere previste dall'art. 2364 del c.c. e dalla legge in generale.

#### **Articolo 16**

##### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quelle eventualmente attribuite all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. e art. 30 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. le altre materie ad essa espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto.

#### **Articolo 17**

##### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società a mente dell'art. 2364 c.c..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso audio o video collegati;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi risultanti dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'organo amministrativo può, in luogo delle modalità di cui sopra, convocare l'assemblea mediante pubblicazione, almeno 15 (quindici) giorni prima, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sui seguenti quotidiani: Il Cittadino - Il Corriere della Sera.

### **Articolo 18**

#### **ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE**

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

A mente dell'art. 2369 c.c. l'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

### **Articolo 19**

#### **ASSEMBLEA TOTALITARIA**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo sindacale di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 20**

#### **ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM**

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del



capitale sociale.

## **Articolo 21**

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351;
- h. l'emissione di strumenti finanziari o obbligazioni;
- i. l'introduzione, la modifica o la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

## **Articolo 22**

### NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione; la mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione.

Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea.

Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

### **Articolo 23**

#### RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 24**

#### LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Sono comunque legittimati a partecipare e votare i soci che consegnino al Presidente dell'assemblea i propri titoli (o certificati), in apertura dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'articolo 2370, 3 comma c.c., gli amministratori in seguito al deposito o alla consegna dei titoli (o certificati) legittimativi, devono registrare nei libri sociali coloro che non risultino ancora iscritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo l'ipotesi di speciali categorie di azioni.

### **Articolo 25**

#### RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. Il Presidente o il segretario dell'assemblea acquisiscono agli atti della società le deleghe esibite.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, ma non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, e non si possono conferire un

numero superiore a 3 (tre) deleghe per ogni socio.

## **Articolo 26**

### PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il presidente, in apertura di assemblea constatata, inoltre, il possesso, ai sensi dell'art. 108 T.U.B., dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale al fine di ammetterli al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'ordine del giorno (sintetico);
- c) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- d) le modalità e i risultati delle votazioni;
- e) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- f) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 27**

### PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi siano identificabili, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono

contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366 IV co. c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

## **Articolo 28**

### ASSEMBLEE SPECIALI ED ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee degli obbligazionisti ed alle eventuali assemblee speciali.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli obbligazionisti ed eventualmente degli azionisti appartenenti a categorie speciali;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti ed eventualmente degli azionisti appartenenti a categorie speciali e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale, la forma e le maggioranze sono disciplinate dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c..

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

#### **Articolo 29**

##### ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### **Articolo 30**

##### COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto, ferma restando la loro responsabilità.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

### **Articolo 31**

#### COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

### **Articolo 32**

#### NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina ed alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori debbono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

### **Articolo 33**

#### PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

### **Articolo 34**

#### ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo. Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al Consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono mai essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, IV comma c.c.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio può altresì nominare direttori generali e procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

### **Articolo 35**

#### **DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione agli indirizzi dei consiglieri e dei Sindaci risultanti dai libri sociali, con lettera spedita mediante fax, telegramma, posta elettronica o comunicazione scritta consegnata a mani dei destinatari.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere richiesta con un preavviso non inferiore a 2 (due) giorni.

Le modalità di convocazione non devono mai rendere intollerabilmente onerosa, sia per i consiglieri, sia per i sindaci, la partecipazione alle riunioni.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o del presente statuto. In caso di parità, il voto di colui che presiede il Consiglio d'Amministrazione prevale.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dal presente statuto in tema di assemblea dei soci.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che viene considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione e sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono dirette dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

### **Articolo 36**

#### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio, ai direttori generali e ai procuratori nei limiti delle rispettive deleghe.

### **Articolo 37**

#### **REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. E' facoltà dell'assemblea riconoscere agli stessi indennità a carattere straordinario o periodico, anche proporzionalmente agli utili d'esercizio conseguiti dalla società, nonché stipulare a loro favore una polizza assicurativa di responsabilità professionale.

Eventuale remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato, potrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea potrà infine assegnare ad ogni singolo amministratore un'indennità di fine mandato.

### **Articolo 38**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile, salvo i casi in cui la legge imponga la nomina di un soggetto diverso cui attribuirlo. Quando il controllo contabile, nel



rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2409-bis, viene esercitato dal Collegio sindacale, questo dovrà essere composto da soli revisori contabili iscritti al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

L'assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e ne determina l'eventuale emolumento.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto soltanto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c., nonché gli altri requisiti richiesti dalla vigente normativa speciale (T.U.B.).

La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco dall'ufficio e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano, che resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci che dovrà provvedere in merito a mente dell'art. 2401 c.c..

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci (quorum costitutivo) e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste dal presente statuto in tema di assemblee dei soci.

I sindaci debbono intervenire alle riunioni del C.d.A. e alle assemblee dei soci.

### **Articolo 39**

#### **BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Per i primi 5 (cinque) esercizi viene riservato ai Soci Promotori di cui all'art. 1 del presente statuto, a' sensi dell'art. 2340 c.c., la partecipazione agli utili nella misura complessiva del 2,5% degli utili netti di bilancio, fermo restando il diritto di ricevere gli ulteriori dividendi in ragione del numero delle azioni dagli stessi possedute.

### **Articolo 40**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L' assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (i) il numero dei liquidatori;
- (ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- (iii) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (v) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Articolo 41**

##### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o tra alcuni di tali soggetti od organi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta al giudizio di un arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitratore.

L'arbitratore formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale (inserirei l'art. c.c.), osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

L'arbitratore determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La presente clausola diviene vincolante anche nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte di costoro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

#### **Articolo 42**

##### DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Per quanto non fosse espressamente contemplato e previsto nel presente statuto, viene fatto espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 06/04/2009

F.ti: Gianpaolo BADIINI

Andrea GANELLI